



CITTA' DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 DEL 31/07/2013
Oggetto: ALIQUOTE IMU - CONFERMA

L'anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 10:00 e successive, nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo De Nobili, in seduta ordinaria ed in seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti:

COGNOME NOME	Incarico		COGNOME NOME	Incarico	
ABRAMO SERGIO	Sindaco	X	AMENDOLA ANDREA	Consigliere Comunale	X
BRUTTO TOMMASO	Consigliere Comunale		CAMERINO MARIO	Consigliere Comunale	X
CAPELLUPO VINCENZO	Consigliere Comunale	X	CARDAMONE IVAN	Presidente	X
CAROLEO AGOSTINO	Consigliere Comunale	X	CELI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	
CONCOLINO DOMENICO	Consigliere Comunale	X	CORSI ANTONIO	Consigliere Comunale	X
COSENTINO ORESTE	Consigliere Comunale	X	COSTA LORENZO	Consigliere Comunale	X
COSTANZO SERGIO	Consigliere Comunale	X	ELIA GIULIO	Consigliere Comunale	X
GALANTE FRANCESCO	Consigliere Comunale	X	GIGLIO ANTONIO	Consigliere Comunale	X
GUERRIERO ROBERTO	Consigliere Comunale	X	IACONANTONIO DOMENICO	Consigliere Comunale	
LAUDADIO MANUEL	Consigliere Comunale	X	LEONE FRANCESCO	Consigliere Comunale	
LEVATO LUIGI	Consigliere Comunale	X	LOSTUMBO ROSARIO	Consigliere Comunale	X
MANCUSO ROSARIO	Consigliere Comunale		MERCURIO ANTONIO VINCENZO	Consigliere Comunale	
NISTICO' CARLO	Consigliere Comunale	X	NOTARANGELO MAURO	Consigliere Comunale	
PASSAFARO FRANCESCO	Consigliere Comunale	X	POLIMENI MARCO	Consigliere Comunale	X
PRATICO' AGAZIO	Consigliere Comunale	X	RICCIO EUGENIO	Consigliere Comunale	X
RIZZA ROBERTO	Consigliere Comunale	X	SCALZO SALVATORE	Consigliere Comunale	X
TALLINI DOMENICO	Consigliere Comunale	X			X

PRESENTI N° 26

PRESIDENTE: Avv. IVAN CARDAMONE

ASSENTI N° 7

ASSISTE: Dott.ssa VINCENZINA SICA SEGRETARIO GENERALE

SETTORE *SERVIZI FINANZIARI*
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ALIQUOTE IMU - CONFERMA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) come modificato dall'articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012 nonché dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti ;

Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

- a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- 1) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato;
- 2) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;
- 3) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale;

Visto il comma 380-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto dall'articolo 10-*sexies* del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito i criteri di cui tiene conto, per l'anno 2013, il riparto del Fondo di solidarietà comunale;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e successive modifiche fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);



Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2012, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 14.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote dell'imposta municipale propria:

- | | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| • ALIQUOTA DI BASE: | da 0,76 per cento a | 0,96 PERCENTO |
| • ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: | da 0,4 per cento a | 0,6 PER CENTO |
| • ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: | | 0,2 PER CENTO; |

Ricordato, altresì, che per espressa previsione regolamentare (art. 9 del regolamento IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 14 settembre 2012) si applica l'aliquota in misura ridotta e le detrazioni per abitazione principale anche :

- a) all' unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata ;
- b) all'unità immobiliare e alle relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Ritenuto, con il presente provvedimento, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, di poter riconfermare per l'anno 2013 le aliquote dell'imposta municipale propria fissate per l'anno 2012 con la

delibera del consiglio comunale n. 43 del 14.09.2012, che qui si intende integralmente richiamata e di confermare, altresì, le detrazioni riconosciute per l'anno 2012;

Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,

a) all'articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

b) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che *"in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013"*;

Dato atto che l'intera materia viene disciplinata dallo specifico Regolamento previsto dall'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n° 23/2011, modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. n°16/2012, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n°44;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

Visto l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale stabilisce le modalità di trasmissione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito del Dipartimento Finanze;

Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 309 in data 05.07.2013, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio:

la possibilità di mantenere invariate per l'anno 2013 le aliquote attualmente in vigore ;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

Visto il parere favorevole della commissione Consiliare Risorse "Risorse Finanziarie"

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi di legge, accertato dagli scrutatori ricognitori di voti, proclamato dal Presidente:

Presenti: Votanti: Astenuti:
Voti favorevoli: Voti contrari:

Visto l'esito della votazione che precede

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente riportati

1. di confermare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell' Imposta Municipale Propria in vigore nell'anno 2012, determinate ai sensi dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche per come segue:

- ALIQUOTA DI BASE: **0,96 PERCENTO**
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: **0,6 PER CENTO**
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: **0,2 PER CENTO**

DETRAZIONI :

- **euro 200,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- **maggiorazione della detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio** di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a un massimo di maggiore detrazione per figli pari a euro 400,00;

2. di dare atto che l'intera materia viene disciplinata dallo specifico Regolamento previsto dall'art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, modificato dall'art. 4, comma 1 del D.L. n. 16/2012, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, approvato con delibera C.C. n. 50 del 14.09.2012;
3. di trasmettere a norma dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito del Dipartimento Finanze;
4. di dichiarare la presente, stante l'urgenza, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L.



Prospetto riferimenti Contabili

Capitolo Bilancio	Importo spesa	Anno-N.



Cod. Profilo 98915

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

D.Lgs 18/8/2000, n. 267, articolo 49, comma 1

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

SETTORE FINANZIARIO

D.Lgs 18/8/2000, n. 267,

articolo 49, comma 1

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE

Dott. Pasquale Costantino

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Ivan Cardamone il quale, nell'introdurre il sesto punto iscritto all'ordine del giorno, fa presente che, per come concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo, tutti gli interventi relativi alle pratiche propedeutiche al Bilancio di Previsione 2013, effettuati nel corso della trattazione del primo punto iscritto all'ordine del giorno, sono da intendere riportati nelle singole delibere, anche se non materialmente ad esse allegati;

UDITO il Presidente del Consiglio dott. Ivan Cardamone il quale propone di passare alla votazione della pratica in oggetto indicata;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti;

PRESENTI N. 26

VOTANTI N. 25

ASTENUTI n. 1 (Rizza)

Voti favorevoli: n. 18 (Abramo, Amendola, Camerino, Cardamone, Caroleo, Concolino, Corsi, Cosentino, Costanzo, Elia, Galante, Levato, Lostumbo, Nisticò, Polimeni, Praticò, Riccio, Tallini;

Voti contrari: n. 7 (Capellupo, Costa, Giglio, Guerriero, Laudadio, Passafaro, Scalzo);

ADOTTATO l'esito della votazione che precede

DELIBERA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal Dirigente competente riportata in premessa.

Stante l'urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazione precedente

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.L.gs 267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Fatto, letto e sottoscritto

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa VINCENZINA SICA



PRESIDENTE

Avv. IVAN CARDAMONE



La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, li 05/08/2013

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa VINCENZINA SICA

